



Servizio di manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio e calcio – verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio di campionamento e trasporto – progetto 22027

CAPITOLATO D'ONERI

CIG: 91409159AE

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. n. 1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio e calcio – verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio di campionamento e trasporto.

Art. n. 2 Durata

1. La durata del servizio è fissata in giorni 365 naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

2. L'ente aggiudicatore, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito codice), si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni, previa valutazione in ordine alla duplice circostanza che il contratto conservi margini di apprezzabile convenienza economica e l'appaltatore abbia diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.

3. Qualora l'ente aggiudicatore si avvalga dell'opzione prevista dal comma 2 del presente articolo, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli all'ente medesimo.

Art. n. 3 Modalità, termini di esecuzione ed opzioni quantitative

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio, si rinvia al contenuto dell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice (quinto d'obbligo), l'ente aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere prestazioni in diminuzione fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. n. 4 Garanzia definitiva

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale o del diverso importo stabilito dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione.

L'importo può essere ridotto per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è rilasciata nelle forme previste dall'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente, a semplice richiesta scritta dell'ente aggiudicatore, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni,.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dall'ente aggiudicatore rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ente aggiudicatore, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all'appaltatore il reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato d'oneri.

Art. n. 5 **Modifiche, varianti e revisione prezzi**

Le modifiche, nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia, sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. b), c), d) e comma 2 con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo. Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l'istituto previsto dal citato art. 106.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del codice e dell'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 4/2022, laddove per l'esecuzione del contratto vengano impiegati materiali e/o prodotti che siano stati interessati da un rilevante aumento dei prezzi, è prevista la clausola di revisione dei prezzi, a tenore della quale possono essere valutate revisioni dei prezzi a seguito di apposita richiesta dell'appaltatore e successiva istruttoria condotta dall'ente aggiudicatore.

Art. n. 6 **Cessione del contratto**

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 lett. d) punto 2) del Codice, non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. n. 7 **Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 comma 13 del Codice.

Art. n. 8 **Subappalto**

L'affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni previste nell'art. 105 del Codice.

In particolare, l'appaltatore dovrà:

- indicare all'atto dell'offerta il servizio o le parti di servizio che intende subappaltare;
- depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e contestualmente presentare la autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

L'ente aggiudicatore provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, salvo la riduzione dei termini prevista dall'art. 105 comma 18 del Codice; tale termine, può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'ente aggiudicatore corrisponderà gli importi delle prestazioni oggetto di subappalto all'appaltatore, salvo i casi di cui al comma 13 del citato articolo 105.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto non previsto nel presente articolo, trova applicazione l'art. 105 del Codice.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. n. 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Art. n. 10

Esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del servizio impartendo all'appaltatore le istruzioni e direttive necessarie così come previsto al punto 3.2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Art. n. 11

Certificato di regolare esecuzione

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

VICENDE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. n. 12

Penali

Penale per ritardo nell'adempimento

Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dal direttore dell'esecuzione del contratto, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di ritardato avvio degli interventi di manutenzione straordinaria o di emergenza rispetto a quanto prescritto dal par. 2.2 del *Capitolato speciale descrittivo prestazionale* per cause imputabili all'appaltatore, si applicheranno le seguenti penali:

A - € 150 per il primo ritardo compreso tra 15 e 30 minuti;

B - € 300 per il primo ritardo compreso tra 31 e 60 minuti o secondo ritardo di tipo A;

C - € 600 per ogni ritardo superiore a 60 minuti o secondo ritardo di tipo B o terzo ritardo di tipo A.

Penali per altri inadempimenti

Qualora all'appaltatore sia formalmente contestato il mancato intervento o il mancato rispetto delle norme di sicurezza per almeno due volte senza che ciò dipenda da cause di forza maggiore, l'azienda si riserva la facoltà di rescindere unilateralmente il contratto senza che ciò possa costituire titolo per la ditta a richiesta di risarcimento alcuno.

L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che dai campionamenti interni, oppure esterni sulle acque potabili, non venga riscontrata la presenza di disinfettante.

L'appaltatore incorrerà in una penale di € 2.000 ogni volta che dai campionamenti interni, oppure esterni nei punti di prelievo in rete, venga riscontrato un valore di cloro residuo superiore o inferiore al range ottimale indicato negli allegati A, B e C.

L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che non sarà spedito via mail (o cartella condivisa) ad AGS il report giornaliero relativo ai valori del cloro residuo rilevati in tutti i punti di prelievo come da punto 1.2 del *Capitolato descrittivo prestazionale*.

L'appaltatore incorrerà in una penale di € 2.000 ogni volta che il valore rilevato dall'analisi del titolo del cloro non sarà adeguato.

L'appaltatore incorrerà in una penale di € 500 ogni volta che non sarà spedito via mail ad AGS il report giornaliero delle attività di manutenzione effettuato completo di tutte le informazioni necessarie così come previsto al punto 3.2 del *Capitolato descrittivo prestazionale*.

L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che non verrà spedito via mail ad AGS il programma delle attività di manutenzione del mese successivo entro le tempistiche e nelle forme indicate nel *Capitolato descrittivo prestazionale* al punto 2.1.

L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che non verranno rispettati i programmi delle verifiche settimanali così come previsto al punto 1.2 del *Capitolato descrittivo prestazionale*.

L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che non porterà a termine un intervento di manutenzione per mancanza di materiale e/o di risorse, fatta eccezione dei casi in cui le cause, debitamente descritte dall'appaltatore, non sono imputabili allo stesso.

Tutte le penali di cui al presente capitolato sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo 14 in materia di risoluzione del contratto.

Procedimento

L'ente aggiudicatore provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato d'onori a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Art. n. 13 Sospensione

Si applica la disciplina contenuta nell' art. 107 del Codice.

Art. n. 14
Risoluzione del contratto

L'Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto nei casi contemplati dal comma 1 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Ente aggiudicatore deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 108 del Codice dei contratti.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto:

- a) applicazione cumulativa di penali eccedenti il 10% dell'importo contrattuale;
- b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale;
- c) cessione del contratto o di subappalto non autorizzati dall'Azienda;

Trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 108 commi 1 bis, 3, 5, 6,7, 8, 9 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto disposta ai sensi del citato art. 108, l'ente aggiudicatore interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto; in tale ipotesi, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. n. 15
Fallimento dell'impresa

In caso di fallimento dell'appaltatore trova applicazione l'art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Art. n. 16
Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. via 11 settembre, n. 24 – Peschiera del Garda (VR).

L'emissione delle fatture dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine; il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta effettuata con esito favorevole l'accertamento intermedio da parte del direttore dell'esecuzione contrattuale.

I dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

Azienda Gardesana Servizi S.p.a.

codice univoco destinatario: 4PRR1AO.

Art. n. 17
Obblighi di carattere generale

Obblighi di assicurazione

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente aggiudicatore da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 400.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Ente aggiudicatore.

Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Obblighi di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Obblighi in materia di lavoro

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti dell'ente aggiudicatore che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Art. n. 18 Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 66 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Art. n. 19 Patto di integrità, Protocolli multilaterali, Doveri comportamentali

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire l'ente aggiudicatore in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 20 Conformità agli standard sociali

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Art. n. 21 Contratto

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

Art. n. 22 Foro competente

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'ente aggiudicatore è competente in via esclusiva il Foro di Verona.